



# COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

## PROVINCIA DI FROSINONE

C.F. – P.IVA 81003050606 – Via Roma, 6 – 03040 Pignataro Int.na (FR)  
Tel 0776.949012 – fax 0776.949306

Sito web: [comune.pignatarointeramna.fr.it](http://comune.pignatarointeramna.fr.it)

P.E.C.: [comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it)

### IL SINDACO

Ord. n. 10 del 15/04/2022

**PREMESSO** che questo Ente con finanziamento pubblico ha ristrutturato il parco giochi “Ramona Di Giorgio”;

**CHE** in data 21/12/2017 con deliberazione n. 43, il Commissario straordinario con i poteri di giunta comunale, ha adottato il disciplinare per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali;

**CHE** ad oggi tale disciplinare non è più adeguato alle nuove richieste da parte dei cittadini;

**PERTANTO** nelle more dei tempi di preparazione di un nuovo regolamento comunale per la gestione dell’intera area del parco, si rende necessario disporre su detta area, l’emissione di una idonea ordinanza per permettere ai ragazzi di giocare nel campo di calcetto;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

**VISTO** altresì l’art. 25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

### ORDINA

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati, anche se non materialmente trascritti:

- Ai campi di calcetto e basket possono accedere liberamente solo i cittadini residenti nel comune di Pignataro Interamna;
- Tutti i giorni, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, il campo di calcetto è riservato ai minori (residenti);
- Per i cittadini **NON RESIDENTI** occorre il permesso del Sindaco;
- I nuovi spogliatoi resteranno chiusi fino alla pubblicazione del nuovo regolamento di gestione.

### DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

- 1) Alla Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri – Via del Centenario, 1- 03047 San Giorgio a Liri (FR) – P.E.C.: [tfr23441@pec.carabinieri.it](mailto:tfr23441@pec.carabinieri.it).

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Lazio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante l’affissione all’Albo Pretorio comunale telematico per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, nonché attraverso l’esposizione in loco di appositi cartelli, come previsto dal D.P.R. n. 495/92: “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*”.



Il Sindaco  
*Benedetto Murro*